

tistico, la quale porta ad individuare il valore dei flussi complessivi di spesa sostenuti dagli utenti del mercato televisivo. Ciò implicherebbe, sul piano contabile, che i proventi siano in sostanza i ricavi dell'attività tipica delle imprese, viceversa le risorse siano i costi lordi, inclusivi di IVA e spettanze dell'Erario, sostenuti dagli utenti delle offerte televisive. Ne deriva che secondo questa linea interpretativa non vi è una esatta corrispondenza fra il valore dei proventi ed il valore delle risorse, poiché i proventi sono un sottoinsieme delle risorse.

Tale interpretazione, formulata *in primis* da RTI, risulta poi condivisa anche da altri soggetti intervenuti nel procedimento; in particolare la predetta Società, nella sua memoria conclusiva, riporta: “*l'unica interpretazione plausibile del concetto di risorse è quella che lo fa coincidere con tutto quanto l'intera comunità, nelle sue molteplici articolazioni (persone fisiche, associazioni, organizzazioni, imprese) mette a disposizione dei soggetti operanti sul mercato televisivo [...] il calcolo deve essere effettuato sulle integrali disponibilità offerte dai soggetti interessati alla realizzazione e allo svolgimento del servizio [...] non presentano alcuna rilevanza i singoli titoli negoziali che muovono gli stanziamenti. Rileva soltanto l'obbiettiva destinazione degli stessi allo svolgimento del servizio nel settore considerato*“.

La tesi della Società appare condivisibile nella parte in cui afferma che le risorse sono da intendersi come le fonti di reddito del settore televisivo. Del resto tale interpretazione rispecchia il dettato normativo di cui all'art. 2, comma 8, della Legge, ma la considerazione che il limite nella definizione delle risorse sia la loro destinazione al settore televisivo, esclude chiaramente la possibilità di considerare al loro interno anche le spettanze dell'erario. Se, in ipotesi, si considerassero le spettanze dell'erario come risorse del settore, ci si troverebbe di fronte al paradosso che una qualsiasi fonte dell'erario possa essere considerata come risorsa del settore televisivo. Senza considerare che sul piano contabile la definizione di risorse come “*mezzo di cui si dispone e che possono costituire fonte di guadagno o di ricchezza*” [pag. 27, memoria conclusiva RTI] esclude automaticamente l'IVA, che non costituisce una componente di reddito.

Qualora si adottasse l'interpretazione del concetto di risorse come flusso di spesa complessiva si prevederebbe poi l'inclusione nel monte risorse del mercato anche di valori che non sarebbero nella disponibilità di alcuno degli attori del mercato, cioè si computerebbero anche valori estranei al mercato stesso.

### **3.4. Applicabilità del concetto di Unità Economica**

Come evidenziato nella sintesi dei contributi degli operatori, nell'ambito del contraddittorio sono stati mossi svariati rilievi critici al concetto di unità economica.

L'unità economica venne richiamata dalla delibera n. 365/00/CONS, nella parte relativa alle modalità di calcolo delle quote di mercato. Sul piano dell'analisi di bilancio, infatti, l'unità economica altro non rappresenta che uno strumento di consolidamento dei risultati reddituali di imprese appartenenti allo stesso gruppo, operazione che peraltro appare del tutto coerente con i principi di redazione del bilancio consolidato, e con il concetto di gruppo espresso dalla giurisprudenza comunitaria. Senza soluzione di continuità con questa metodologia, l'Autorità nell'ambito della delibera n. 13/03/CONS, nel pubblicare le quote di mercato degli operatori, oltre al dato relativo alle singole società, ha presentato anche i dati aggregati senza duplicazioni delle due unità economiche, le quali, come successivamente esplicitato nei *considerata* della delibera n. 14/03/CONS, avevano superato i limiti del 30 per cento di cui art. 2, comma 8, della legge n. 249/97. In sintesi, la lettura dei precedenti provvedimenti evidenzia che il concetto di unità economica è stato sino ad oggi utilizzato dall'Autorità come elemento di interpretazione delle quote di mercato, ulteriore rispetto alle rilevazioni effettuate in capo ai singoli operatori, e che tale strumento ha permesso di evidenziare il peso economico congiunto di imprese appartenenti agli stessi gruppi.

L’Autorità nell’art. 1, comma 1, della delibera n. 14/03/CONS, ha peraltro avviato il procedimento nei confronti delle singole persone giuridiche e non nei confronti delle unità economiche cui esse appartengono. Infatti nel passaggio dalla fase di analisi economica all’apertura di un procedimento amministrativo, che per sua natura può produrre effetti nella sfera giuridica dei soggetti destinatari del provvedimento, non era possibile riferirsi alla *fictio iuris* dell’unità economica. Tale strumento, dunque, assume una sua specifica valenza nella fase di analisi poiché consente di evidenziare il risultato economico dei gruppi societari, ma non consente di assumere il ruolo di presupposto logico-giuridico laddove risulta necessario contestare ad un soggetto l’eventuale violazione del disposto normativo.

In proposito è stato inoltre obiettato dalle parti del procedimento che tale concetto non trova un chiaro riscontro nell’art. 2, della legge n. 249/97, dove i commi 14 e 15 parlano piuttosto della *equiparazione* della concessionaria a soggetto titolare di concessione e dell’*imputazione* alla concessionaria dei ricavi dell’impresa emittente. Le due tipologie di società, dunque, in forza di un legame economico verificabile dall’analisi dei rispettivi bilanci, sono sottoposte ad una medesima disciplina, ma rispetto a questa disciplina hanno posizioni giuridiche soggettive distinte.

Questa interpretazione risulterebbe coerente anche con la lettura dei successivi commi 16, 17 e 18, ove il divieto di posizione dominante viene applicato anche alle società comunque controllate. Infatti, da una lettura complessiva dell’articolo 2, emerge che il legislatore ha inteso evitare che politiche di distribuzione dei proventi fra società collegate potessero condurre ad una elusione dei limiti alla raccolta di risorse economiche.

Dalla contestazione del concetto di unità economica e dal richiamo alla lettera dell’art. 2 emerge l’opportunità, peraltro confermata dalle concessionarie di pubblicità, di procedere distintamente nei confronti delle singole società verificando l’eventuale violazione dei divieti previsti dall’art. 2 comma 8 lettere a) ed e), in capo ad ogni singolo soggetto, anziché applicare il principio dell’equiparazione a titolare della concessione ed il principio della imputazione del complesso dei ricavi.

### **3.5. Valutazione del canone RAI**

Nel corso del contraddittorio la RAI ha ampiamente sviluppato il tema del servizio pubblico radiotelevisivo al fine di definire la natura e la destinazione del canone ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera a) della Legge. In via preliminare, occorre esaminare la disciplina giuridica che regola la raccolta e la destinazione del canone di abbonamento radiotelevisivo. Successivamente verrà esaminata l’unità del concetto di servizio pubblico, comprendente sia l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora che televisiva.

Come illustrato nel paragrafo 2.4, la RAI ha, inoltre, richiesto lo scorporo dai proventi della quota di canone destinata ad attività quali: radiofonia, offerta satellitare, informazione regionale, trasmissioni radiofoniche e televisive per le minoranze linguistiche, gestione abbonamenti TV e Rai International.

Fra le varie attività segnalate dalla Società, si ritiene, in particolare, argomento oggetto di maggiore approfondimento la tesi della esclusione della quota di canone destinata al finanziamento del servizio radiofonico, in quanto estranea al settore delle *trasmissioni televisive* di cui all’art. 2, comma 8, lett. a) della Legge.

Pertanto, sulla base delle informazioni e dei dati forniti dalla RAI nel corso dell’istruttoria, tenuto conto della natura del servizio pubblico radio televisivo e della disciplina giuridica che regola la raccolta e la destinazione del canone di abbonamento radiotelevisivo, sono state esaminate le richieste della società RAI.

Il r.d.lgs. n. 246 del 1938 contiene la disciplina, tuttora in vigore, del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione. In particolare, l'art. 1, primo comma, del decreto detta la norma fondamentale in materia, secondo cui “*chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento*”. L'art. 10 disciplina le condizioni e le procedure attraverso le quali chi non intenda o non possa più usufruire delle radioaudizioni circolari, pur continuando a detenere l'apparecchio, ovvero intenda cedere l'apparecchio, può ottenere di essere dispensato dal pagamento del canone. L'art. 25, infine, fissa le regole relative alla riscossione ed al versamento dei canoni e delle relative sopratasse e pene pecuniarie.

Successivamente, l'art. 15 della legge n. 103 del 1975 stabilisce che “*il fabbisogno finanziario per una efficiente ed economica gestione dei servizi di cui all'articolo 1*” – vale a dire il servizio pubblico di “*diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o, su scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo*” – “*è coperto con i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione di cui al r.d.lgs. 21 febbraio 1938, n. 246*”, nonché con i proventi della pubblicità e con altre entrate (primo comma); e precisa che “*il canone di abbonamento e la tassa di concessione governativa, di cui al n. 125 della tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono dovuti anche dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero*” (secondo comma), e che “*la misura dei canoni è determinata secondo le norme dell'articolo 4 del d.lgs.lgt. 19 ottobre 1944, n. 347*” (terzo comma: vale a dire dal Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento emanato “dai ministri competenti”).

La materia in esame è stata, poi, incisa dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di cui l'art. 17, comma 8) recita: “*sono soppressi il canone di abbonamento all'autoradio e la tassa di concessione governativa concernente l'abbonamento di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235*”. L'art. 24, comma 14 stabilisce inoltre che “*a decorrere dal 1° gennaio 1998, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa i detentori di apparecchi radiofonici purché collocati esclusivamente presso abitazioni private*”. Infine, è da menzionare la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (art. 16, comma 2) che stabilisce la regola in forza della quale “*nel canone di cui al comma 1 [riguardante la fruizione del servizio radiotelevisivo fuori dall'ambito familiare, ossia in alberghi, pensioni, circoli, sedi di partiti politici ecc....] è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici*”.

Prima di affrontare la questione centrale, ossia la destinazione da parte della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico delle risorse derivanti dal pagamento del canone ai fini dell'applicazione dell'art. 2 comma 8 lettera a), è necessario affrontare brevemente due questioni strettamente connesse tra di loro, ossia quelle concernenti la natura giuridica del canone e dell'attività di radiodiffusione sonora e televisiva della RAI.

La natura giuridica del canone radiotelevisivo ha formato oggetto di dibattito sin dalla sua introduzione nel nostro ordinamento e la Consulta, chiamata a pronunciarsi sull'argomento, ha qualificato il canone come un tributo, natura che è stata poi confermata dalla giurisprudenza successiva. Al riguardo, oltre che alla legge n. 103/1975 che, comunque, disciplina un sistema che, all'epoca, era ancora di monopolio statale delle emissioni televisive e radiofoniche di ambito nazionale, occorre fare riferimento all'art. 1 della legge n. 223 del 1990, che conferma il “*carattere di preminente interesse generale della diffusione di programmi radiofonici o televisivi*” (comma 1), e ribadisce che il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano “*i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo*” (comma 2).

Il finanziamento parziale mediante il canone consente, e per altro verso impone, al soggetto che svolge il servizio pubblico di adempiere agli obblighi particolari ad esso connessi, sostenendo i relativi oneri, e, più in generale, di adeguare la tipologia e la qualità della propria programmazione,

sia radiofonica che televisiva, alle specifiche finalità di tale servizio. Queste ultime considerazioni circa l'unità del concetto di servizio pubblico comprendente sia l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora che televisiva sono confermate sia dalla Convenzione approvata con d.P.R. 28 marzo 1994, sia dal Contratto di Servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la R.A.I. per il triennio 2000 - 2002. In particolare, l'art. 3, del Contratto di Servizio stabilisce che la R.A.I. "si impegna a definire per ogni canale una specifica missione di servizio pubblico nel settore della radiofonia...".

Analogamente il Contratto di servizio in sottoscritto in data 14 febbraio 2003, all'art. 4, prevede che "*I. La RAI si impegna, per quanto riguarda i tre canali radiofonici nazionali, a: garantire un'offerta diversificata che realizzzi una missione formativa, informativa, culturale, etica e di intrattenimento del servizio pubblico, rispettando in tutta la programmazione i criteri di qualità dell'offerta indicati all'art. 2; [...]*".

Peraltro non è possibile formulare, con le informazioni disponibili, una corretta stima circa la quota di canone destinata a tali attività e tenendo conto dell'esigua consistenza economica, si è ritenuto preferibile, secondo un approccio prudentiale, di non procedere nell'ambito della presente istruttoria al loro scorporo dal valore complessivo del finanziamento pubblico.

In termini generali si rileva che le argomentazioni formulate dalla Società non possono essere verificate nell'ambito del presente procedimento poiché i dati oggetto di accertamento si riferiscono ad un periodo in cui RAI non disponeva di una contabilità a fini regolatori ed inoltre il processo di articolazione della Società in divisioni è divenuto operativo dall'anno 2000, pertanto RAI ha potuto produrre per gli anni 1998 e 1999 solo delle stime sui costi industriali delle attività ritenute estranee al computo delle quote di mercato di cui all'art. 2, comma 8.

### **3.6. Tendenze evolutive dei mercati**

Alcuni degli operatori notificati ed intervenuti nel procedimento hanno evidenziato la necessità di estendere l'analisi dei mercati agli anni 2001 e 2002 ed, inoltre, hanno richiesto un'analisi "prognostica" sullo sviluppo futuro dei mercati. Dall'analisi dei bilanci degli operatori pervenuti all'Autorità e dalle informazioni sulle evoluzioni dei mercati per gli anni 2001 e 2002, si rileva, nell'ambito di mercati in generale flessione, una perdita di quota di mercato del polo pubblico (RAI e la controllata SIPRA), il quale si attesta comunque su livelli rilevanti ai sensi dell'art. 2 comma 8 della Legge, ed una sostanziale stabilità del polo privato (RTI e la concessionaria di pubblicità Publitalia '80) in termini di raccolta di risorse.

Quanto all'anno 2001, delle prime elaborazioni su dati dell'Informativa Economica di Sistema indicano che il polo pubblico conferma il trend negativo del triennio 1998-2000, mentre il polo privato, sia pur in un anno di difficile congiuntura (l'ammontare della raccolta decresce in valore assoluto), mantiene costante la propria quota di mercato. In particolare la raccolta pubblicitaria di RTI decresce dello 0,14% fra il 2000 ed il 2001 mentre la raccolta linda di Publitalia decresce, con riferimento al mezzo televisivo, dello 0,44%. Quanto alla RAI la raccolta pubblicitaria nel 2001 decresce a livelli – in termini reali – inferiori rispetto al 1999 con una perdita dell'11% rispetto al 2000. Anche per quanto riguarda Sipra la tendenza si conferma negativa con un trend di raccolta pubblicitaria che si attesta ad un -11% fra il 2000 ed il 2001, rispetto ad una generale flessione del mercato pubblicitario intorno al 4 per cento. Il gruppo facente capo alla concessionaria pubblica pertanto appare decrescere più rapidamente del mercato con un'inversione di tendenza rispetto al triennio 1998-2000, nel quale la crescita dei ricavi da pubblicità della concessionaria pubblica, attestandosi su una media del 10% l'anno, era stata in linea con lo sviluppo del mercato.

Passando ad esaminare il concorso del finanziamento pubblico al bilancio RAI, si può notare che l'indicizzazione del canone è stata inferiore al 5% su base annua fra il 1998 ed il 2000 ed è risultata inferiore rispetto alla crescita del complesso delle risorse. Considerando che il canone rappresenta il 55% dei proventi della concessionaria pubblica, si evidenzia come la *performance* negativa della

RAI sia dovuta principalmente al fatto che la risorsa canone sia cresciuta in misura meno che proporzionale rispetto agli andamenti del mercato. Viceversa fra il 2000 ed il 2001 il canone è cresciuto più del mercato ma ciò non ha compensato il forte decremento della risorsa pubblicitaria.

Per quanto riguarda i trend dell'audience, dai dati forniti da RAI, si può riscontrare, in particolare nel triennio 2000-2002, un progressivo calo dell'audience dei canali RAI concentrato nella fascia di maggior ascolto, dove si riscontra una progressiva crescita delle reti RTI.

Il 2001 è stato un anno difficile anche per il settore della televisione a pagamento il quale, pur registrando un incremento dei volumi di fatturato, non ha superato i problemi strutturali di natura finanziaria che hanno prodotto risultati economici negativi per le maggiori imprese del settore. La mancanza di redditività delle televisioni a pagamento è legata soprattutto agli alti costi sostenuti per l'acquisto di diritti televisivi, con particolare riferimento a quelli legati alle offerte cosiddette *premium*.

#### Risultati economici gruppo Telepiù (*valori in milioni di Euro*)

	2001	2000
<b>Atena</b>		
Margine Operativo Lordo	(236)	(161)
Perdita d'esercizio	(247)	(239)
<b>Prima</b>		
Margine Operativo Lordo	(25)	(31)
Perdita d'esercizio	(25)	(28)
<b>Europa</b>		
Margine Operativo Lordo	(59)	(81)
Perdita d'esercizio	(80)	(109)
<b>Omega</b>		
Margine Operativo Lordo	(7)	(6)
Perdita d'esercizio	(8)	(10)
<b>Risultati economici Stream</b>		
Margine Operativo Lordo	(301)	(240)
Perdita d'esercizio	(485)	(355)

fonte: bilanci delle società

L'analisi del mercato delle emittenti satellitari, ha rilevato l'evidenza della non sostenibilità economica della presenza di due piattaforme nel mercato italiano, che ha portato alla recente acquisizione del controllo esclusivo di Telepiù S.p.A. da parte di NewsCorp/Sky; si è rilevata inoltre, dopo una crescita significativa nel 1999-2001 che ha portato, rispettivamente, al rilascio di 82 autorizzazioni (per la diffusione via satellite di programmi televisivi ai sensi della delibera n. 127/00/CONS) nel 2000 e di 109 autorizzazioni complessive al 31 dicembre 2001, una significativa flessione del trend di crescita del numero di autorizzazioni (complessivamente 124 al 31 dicembre 2002), che si può ritenere connessa, sia a una crisi finanziaria generale e del sistema satellitare nazionale, che ad un mancato raggiungimento dei livelli di audience e di abbonamento previsti nei rispettivi piani industriali e finanziari dei singoli canali. Recentemente si registra, peraltro, l'interruzione delle trasmissioni di diversi canali tra quelli muniti delle autorizzazioni rilasciate dall'Autorità.

Infine, l'evoluzione dello scenario tecnico, economico e giuridico, che già nella delibera n. 365/00/CONS teneva in considerazione le prospettive del mercato televisivo verso lo sviluppo di una tecnica digitale, in particolare terrestre, dovrà essere concretamente valutato nella sua effettiva possibilità di essere pienamente implementato, secondo quanto già previsto nella legge n. 66/2001, anche sulla base dei confronti internazionali relativi allo sviluppo della domanda e dell'offerta di questa tipologia di servizi.

L’Autorità, sia nell’audizione del 12 dicembre 2002 avanti alle Commissioni riunite della Camera dei Deputati nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul riassetto del sistema radiotelevisivo, che nella nota del maggio 2003 all’8<sup>a</sup> Commissione del Senato che sta esaminando il d.d.l. 2175 in materia di riassetto radiotelevisivo, ha evidenziato che “*solo dando subito avvio alle attività necessarie per assicurare una effettiva ripresa di carattere industriale, la data del 2006 potrà considerarsi ancora realistica*”. L’Autorità ha inoltre sottolineato l’importanza della “*previsione di incentivi economici*” ed in particolare che “*...il buon esito di questi interventi regolamentari dipende strettamente dalle misure che il governo vorrà adottare ... per favorire la diffusione dei decoder tra le famiglie.*”

#### **4. L’analisi sul pluralismo**

Il concetto di pluralismo è stato più volte richiamato dagli operatori a sostegno delle proprie argomentazioni nel corso del contraddittorio. L’analisi concernente il grado di pluralismo del settore radiotelevisivo è una delle funzioni attribuite all’Autorità dall’articolo 2, comma 7, della legge n. 249/97, che così recita: “*L’Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8, [...] adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui al comma 1 o comunque lesive del pluralismo*”.

Si ritiene che, in tale comma, il legislatore abbia introdotto una norma di chiusura che riafferma la necessità di vigilare sul rispetto del valore del pluralismo per il caso in cui, da un lato, lo sviluppo competitivo “*delle caratteristiche dei mercati*”, e dall’altro i criteri qualitativi e quantitativi previsti dai commi 1 e 8 dell’art. 2 non fossero sufficienti o adeguati a vigilare sul corretto sviluppo dei mercati. Il richiamo al pluralismo, in altre parole, può intendersi come un criterio guida, la cui verifica non è obbligatoriamente legata al superamento delle quote di cui al comma 8 che potrebbe determinare *per sé* una presunzione di posizione dominante.

Come evidenziato dalla delibera n. 365/00/CONS, l’analisi degli indizi che evidenziano la presenza o assenza di pluralismo in uno dei settori della comunicazione non può che partire dalla sentenza n. 420/94 della Corte Costituzionale, sulla scorta della quale vanno letti l’articolo 3 della legge n. 249/97 e la recente sentenza della stessa Corte n. 466/2002, che –come noto– ha dichiarato la “*illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui allo stesso comma 6 dello stesso articolo 3 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo*”.

L’analisi condotta al fine di verificare la sussistenza delle posizioni dominanti è stata anche effettuata in coerenza con l’indirizzo della stessa Corte che ha richiamato la necessità di “*disporre di potenzialità economiche*” e non solo “*tecniche*”, altrimenti si vedrebbe “*progressivamente ridotto*” l’ambito di manifestazione del pensiero e la possibilità di “*garantire la libertà ed il pluralismo informativo e culturale*”.

Prendendo le mosse dagli spunti della propria delibera e delle decisioni della Suprema Corte, dunque, è stata fatta richiesta al Ministero delle comunicazioni di trasmettere ogni eventuale variazione intercorsa nel triennio 1998-2000 relativamente alle concessioni radiotelevisive per la diffusione analogica terrestre in ambito nazionale e locale, al fine di definire al meglio il quadro relativo alla concentrazione delle risorse tecniche nel periodo in esame. In aggiunta, si è ritenuto opportuno approfondire la tematica degli indici di ascolto e valutare la loro rilevanza ai fini di un’analisi del pluralismo, sotto il profilo delle risorse economiche. A tal fine è stata convocata in audizione Auditel, società di riferimento nel settore delle rilevazioni.

#### 4.1. Le concessioni

La comunicazione delle informazioni da parte della Direzione Generale Concessioni ed Autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni è risultata di particolare interesse poiché rappresenta una panoramica completa delle emittenti analogiche effettivamente presenti sul territorio nazionale. La documentazione pervenuta riguarda tutti i soggetti che eserciscono l'attività televisiva, tanto sulla base di provvedimenti concessori o autorizzatori, quanto grazie ai numerosi provvedimenti giurisdizionali.

La situazione relativa al triennio 1998-2000 è riassunta nella tabella sottostante:

<b>Provvedimenti</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>
Concessionarie nazionali (D.M. 13.08.1992)	Canale 5 Italia 1	Canale 5 Italia 1	Canale 5 Italia 1
(D.M. 27.07.1999)	Retequattro Rete A Videomusic	TMC Tele+ Bianco Europa 7 Elefante Telemarket	TMC Tele+ Bianco Europa 7 Elefante Telemarket
Autorizzate ex art. 38 <u>L. 103/75</u>	Telemontecarlo Telecentro Toscana	-	-
Autorizzate ex art. 11, comma 2, L 422/93	Tele+ 1 Tele+ 2	-	-
Autorizzate ex art. 11, comma 3, L 422/93	Elefante Telemarket Rete Mia	-	-
Soggetti operanti in ambito nazionale in virtù di pronuncia giurisdizionale	Rete Capri	Rete Capri	Rete Capri Rete A Home Shopping Europe
Abilitate a proseguire l'attività trasmettendo contemporaneamente via cavo o satellite	-	Retequattro Tele+ Nero	Retequattro Tele+ Nero
In attesa di accertamenti da parte del Ministero (pertanto legittimamente operanti)	-	Rete A Home Shopping Europe	-

Come noto, allo stato non vi è un legame tra il numero delle concessioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni in attuazione del regolamento n. 78/98 dell'Autorità e la disponibilità delle frequenze in esercizio. La società Centro Europa 7, presente nell'elenco dal 1999, ad oggi non dispone delle frequenze necessarie allo svolgimento dell'attività televisiva in ambito nazionale. L'ottava concessione prevista dal Piano nazionale di assegnazione, infatti, non fu rilasciata sulla base della mancanza di requisiti da parte delle emittenti che ne avevano fatto richiesta (Rete Mia, Rete A, Rete Capri, 7 Plus). Le altre concessioni televisive nazionali sono state rilasciate nel 1999 nei confronti delle seguenti emittenti:

- a) RTI (per Canale 5 e Italia 1)
- b) Europa Tv S.p.A. (per Tele+ Bianco )
- c) TV Internazionale – oggi La 7 S.p.A. (per TMC – oggi La 7)
- d) Beta Television S.p.A. – oggi MTV Italia S.r.l. (per TMC 2 – oggi MTV Italia)

e) Elefante Tv S.p.A. (per Telemarket – Elefante Tv)

f) Centro Europa 7 S.r.l. (per Europa 7)

Oltre alle predette sette concessioni, il Ministero ha rilasciato due abilitazioni alla prosecuzione dell'esercizio nei confronti di due reti (Tele+ Nero, di Prima Tv S.p.A. e Retequattro di RTI) eccedenti i limiti previsti, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 11 e dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 249/97. Per mezzo di tali abilitazioni, i canali *de quibus* sono autorizzati a proseguire l'attività di radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale, a condizione che le trasmissioni siano contemporaneamente effettuate su frequenze terrestri e via satellite o via cavo. Le frequenze sulle quali le citate emittenti eserciscono sono quelle censite ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 223/90, in legittimo esercizio all'atto di presentazione della domanda, in data 31 maggio 1999.

Le concessioni per la radiodiffusione in ambito locale sono invece le seguenti:

<b>Provvedimenti</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>
Concessionari in ambito locale	575	567	565
Soggetti operanti in ambito locale in virtù di pronuncia giurisdizionale	104	104	104

L'esame dei dati appena elencati nell'ottica della verifica della sussistenza del pluralismo, dunque, non sembra palesare sostanziali variazioni rispetto al 1997.

#### **4.2. Valutazioni concernenti gli indici d'ascolto**

L'analisi degli indici di ascolto e del loro grado di concentrazione può essere utilizzato come ulteriore strumento per valutare se si sono costituite e mantenute “*posizioni dominanti*” di soggetti pubblici o privati “*le quali*”, come paventa la Corte Costituzionale già con la sentenza 420/94, “*possono non solo alterare le regole della concorrenza, ma anche condurre ad una situazione di oligopolio, che in sé pone a rischio il valore fondamentale del pluralismo delle voci, espressione della libera manifestazione del pensiero...*”.

Anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si è di recente espressa sui temi del pluralismo e della concorrenza nel settore televisivo; in particolare le tesi dell'AGCM sottendono una correlazione fra la raccolta pubblicitaria e la quota di *share* detenuta da un operatore.

La stessa Autorità, nell'audizione del 12 dicembre 2002 avanti alle Commissioni riunite della Camera dei Deputati nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul riassetto del sistema radiotelevisivo, ha sottolineato in merito all'utilizzo degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi tra i criteri di valutazione delle posizioni dominanti vietate che “*il criterio degli indici di ascolto ... costituisce probabilmente uno dei sistemi più efficaci per misurare il grado di pluralismo.*”

Al fine di approfondire questo tipo di relazione sono stati elaborati i dati che la società Auditel S.r.l. ha trasmesso all'Autorità con riferimento all'ordinanza istruttoria dalla Corte Costituzionale n. 374 del 3 dicembre 2001, così da evidenziare il tasso di concentrazione del mercato televisivo italiano nel triennio 1998-2000 e confrontarlo con i dati inerenti la raccolta pubblicitaria delle emittenti televisive.

Le tabelle seguenti illustrano l'approccio dell'AGCM ed effettuano una comparazione fra *share* (percentuale di ascoltatori che guardano un'emittente sul totale degli telespettatori all'ascolto) e raccolta pubblicitaria dei primi due operatori del mercato.

<b>Share - media annuale %</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>
RAI	48,1	47,6	47,3
RTI	41,6	42,6	43,4
<b>Tasso di concentrazione</b>	<b>89,6</b>	<b>90,2</b>	<b>90,7</b>
Altri	10,4	9,8	9,3
<b>Raccolta pubblicitaria %</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>
RAI + Sipra	30,5	30,5	30,3
RTI + Publitalia	56,6	56,2	56,6
<b>Tasso di concentrazione</b>	<b>87,1</b>	<b>86,7%</b>	<b>86,9%</b>
Altre emittenti + concessionarie	12,9	13,3	13,1

Le tabelle evidenziano un notevole livello di concentrazione dell'audience a favore delle emittenti RAI e RTI, mentre le altre emittenti nazionali e gli operatori televisivi locali si caratterizzavano per una modesta capacità di realizzare una audience media significativa.

La possibilità di determinare una corrispondenza lineare fra l'audience ottenuta da un'emittente e la sua raccolta pubblicitaria risulta particolarmente complessa, soprattutto nel confronto tra l'emittente pubblica e le concessionarie private, in ragione delle diverse regole che sono previste per i tetti di raccolta pubblicitaria orari, giornalieri e settimanali.

Al fine di approfondire la tematica, si è ritenuto opportuno convocare in audizione la società Auditel, cui è stato chiesto di offrire una propria lettura degli indici d'ascolto finalizzata alla valutazione dei profili di pluralismo del settore televisivo. La società, pur puntualizzando che tale valutazione non rientra nelle finalità tipiche delle ricerche sull'ascolto condotte da Auditel, ha comunque formulato alcune considerazioni sull'argomento. Secondo la Società, un'analisi del pluralismo condotta attraverso gli indici di ascolto dovrebbe essere fondata non tanto sullo *share*, che esprime le preferenze manifestate dai telespettatori rispetto ai canali ricevibili, quanto sui *contatti netti* ottenuti da ciascun canale. Quest'ultimo, infatti, esprimerebbe più direttamente le potenzialità di scelta offerte all'utente dal complesso delle emittenti ed è l'elemento su cui, peraltro, sarebbero fondate le pianificazioni delle campagne pubblicitarie. Al riguardo, Auditel ha precisato che la durata convenzionale di un contatto è di almeno un minuto, poiché si ritiene che tale arco temporale rappresenti un'unità di tempo "non breve" in assoluto e sufficiente per poter affermare che il telespettatore si sia soffermato sulla rete effettuando un' scelta consapevole. L'unità di tempo pari al minuto depura inoltre i dati di ascolto degli effetti dello "zapping" che porta a sostare, a volte, per pochi secondi su un canale senza che si formi una reale consapevolezza del contenuto offerto dallo stesso. L'elevata quantità e dispersione dei contatti, in altri termini, dimostrerebbe che l'utente dedica la propria attenzione ad un'ampia offerta di emittenti, salvo poi esprimere una preferenza e quindi soffermarsi più a lungo sui programmi proposti da alcune reti. Se è vero, dunque, che le emittenti locali ottengono generalmente dati di share molto modesti, è altrettanto vero che le stesse totalizzano un numero molto alto di contatti per minuto; ciò indicherebbe, secondo Auditel, che i telespettatori hanno a disposizione un parco di canali molto ampio (il numero medio di canali accessibili per ogni famiglia rilevata è 28) e gli stessi operano una scelta razionale circa il programma da vedere.

## 5. Intese e concentrazioni nel triennio 1998-2000

Nell'arco del triennio oggetto dell'istruttoria in corso, non si segnalano operazioni di concentrazione da parte dei soggetti notificati, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, né intese di cui all'articolo 2 della citata legge.

## 6. Metodologia di definizione delle risorse del mercato

In merito alla definizione del valore delle risorse del mercato, in sede di rilievi interpretativi, sono emersi due argomenti che possono aver impatto sulla quantificazione del valore del mercato e quindi sulle soglie raggiunte da ciascun operatore: il tema dello sconto d'agenzia e il tema della considerazione della quota di canone RAI rivolta in particolare al finanziamento del servizio radiofonico.

In merito allo sconto d'agenzia si rileva che, come già evidenziato nella delibera 365/00/CONS parag. 4.1, se la Legge all'art. 2 comma 8 lettera a) definisce in modo puntuale quali siano i fattori da inserire nella definizione di proventi, non altrettanta precisione si può riscontrare nella definizione legislativa del concetto di risorse. Peraltro vi sono delle indicazioni provenienti dalla dottrina e dalla giurisprudenza del diritto della concorrenza, nonché dalle scienze statistiche, che indirizzano una definizione del concetto di risorse che escluda dall'ammontare delle risorse il c.d. "sconto d'agenzia", in quanto non pertinente tra le risorse del sistema televisivo ed afferente al settore merceologico dei servizi alle imprese. Perciò, si ritiene necessario adottare, come presupposti per la determinazione del volume delle risorse per il procedimento in corso, tra i criteri adottati per le analisi del mercato concluse con la delibera n. 13/03/CONS, la cosiddetta *ipotesi A*), ossia l'opzione con il denominatore quantificato al netto dello sconto d'agenzia.

Come illustrato nel paragrafo 3.5, la RAI ha ampiamente sviluppato il tema del servizio pubblico radiotelevisivo al fine di definire la natura e la destinazione del canone ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera a) della Legge. La società ha richiesto lo scorporo almeno della quota di canone destinata ad attività quali:

- radiofonia,
- offerta satellitare,
- informazione regionale,
- trasmissioni radiofoniche e televisive per le minoranze linguistiche,
- gestione abbonamenti TV,
- Rai International.

Fra le varie attività segnalate dalla Società, si è ritenuto, in particolare, necessario approfondire la tesi della esclusione della quota di canone destinata al finanziamento del servizio radiofonico, in quanto estranea al settore delle *trasmissioni televisive* di cui all'art. 2, comma 8, lett. a) della Legge. Va precisato che, diversamente dalla tesi formulata dalla Società, si ritiene che il valore del canone RAI, al netto degli impegni non afferenti all'attività televisiva, vada computato sia fra i proventi dell'azienda sia fra le risorse del mercato televisivo, così come definiti dall'art. 2, comma 8 lettera a) e come quantificate dall'Autorità con delibera n. 13/03/CONS. Di conseguenza i valori delle risorse risulterebbero inferiori in misura equivalente alla quota di canone destinata al finanziamento del servizio radiofonico.

Peraltro occorre osservare che:

1. attualmente risulta mancante nella società RAI una contabilità industriale ai fini regolatori;
2. la RAI ha quindi prodotto nell'ambito dell'istruttoria soltanto i dati relativi ai costi totali di produzione dei servizi in oggetto rispetto alle singole linee di attività e non i ricavi del canone attribuiti all'attività radiofonica;
3. che il processo di articolazione della RAI in divisioni è divenuto operativo dall'anno 2000, tanto da determinare dati inerenti le singole attività nel biennio 1998-1999 con un minor grado di affidabilità;

Sulla base delle citate considerazioni e delle informazioni rese disponibili in fase istruttoria non si ritiene che, per gli anni oggetto di analisi, si possa correttamente scorporare nell'ambito della presente istruttoria in particolare la quantificazione della quota di canone destinata al finanziamento del servizio radiofonico, sia dall'ammontare delle risorse che dei proventi.

ACCERTATO che:

a) Negli anni 1998-2000 la società RAI S.p.A. ha superato le soglie di cui all'art. 2, comma 8 della Legge in ciascuno dei tre anni oggetto di analisi nel presente procedimento, avendo raccolto le seguenti quote di risorse:

<b>Quota di raccolta risorse ex art. 2, comma 8, lett. a) legge 249/97</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>
RAI	46,0%	44,1%	42,4%

b) Negli anni 1998-2000 la società Publitalia'80 S.p.A. ha superato le soglie di cui all'art. 2, comma 8 della Legge in ciascuno dei tre anni oggetto di analisi nel presente procedimento, avendo raccolto le seguenti quote di risorse:

<b>Quota di raccolta risorse ex art. 2, comma 8, lett. e) legge 249/97</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>
PUBLITALIA'80	37,2%	37,0%	36,6%

c) Negli anni 1998-2000 la società R.T.I. S.p.A. ha superato le soglie di cui all'art. 2, comma 8 della Legge in ciascuno dei tre anni oggetto di analisi nel presente procedimento, avendo raccolto le seguenti quote di risorse:

<b>Quota di raccolta risorse ex art. 2, comma 8, lett. a) legge 249/97</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>
RTI	32,8%	32,6%	32,0%

d) La società Mediaset S.p.A. controlla il 100% delle azioni della concessionaria televisiva RTI S.p.A. e il 100% delle azioni della concessionaria di pubblicità Publitalia'80. La società non risulta direttamente titolare di concessioni o autorizzazioni per la trasmissioni televisive e non svolge attività dirette nel mercato della raccolta pubblicitaria.

In base ai principi contenuti nel provvedimento di cui alla delibera 365/00/CONS, Mediaset è stata notificata in quanto soggetto interessato al procedimento ai sensi dell'art. 4, comma 3, della delibera 26/99 ed in qualità di società controllante delle due società del gruppo attive, rispettivamente, nel mercato televisivo e della raccolta pubblicitaria, anche al fine di consentire un'analisi, nel rispetto del principio del contraddittorio, nei confronti della unità economica costituita dalle società facenti capo al gruppo Mediaset. Lo strumento dell'unità economica ha peraltro valenza nella fase di analisi, quando consente di evidenziare il risultato economico dei gruppi societari, mentre non assume rilevanza giuridica allorché si proceda a svolgere una attività di verifica e di accertamento circa il rispetto di parametri normativi nei confronti di uno specifico soggetto.

Sulla base di queste considerazioni la società Mediaset non è soggetta, per il triennio 1998-2000, a provvedimenti ai sensi dell'art. 2 della legge n. 249/97.

e) Negli anni 1998-2000 la società Sipra S.p.A. non ha superato le soglie di cui all'art. 2, comma 8 della Legge in alcuno dei tre anni oggetto di analisi nel presente procedimento, avendo raccolto le seguenti quote di risorse:

<b>Quota di raccolta risorse ex art. 2, comma 8, lett. e) legge 249/97</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>
SIPRA SPA	20,0%	20,1%	19,7%

f) L'Autorità inoltre, con riferimento alle tendenze evolutive dei mercati nel periodo successivo al triennio in esame, come richiamate dall'art. 2 comma 7, conferma quanto rilevato nella delibera di apertura del presente procedimento in merito all'assetto del mercato televisivo italiano, comunque caratterizzato da una struttura oligopolistica con le caratteristiche proprie del duopolio, ove peraltro risultano confermate anche le difficoltà degli operatori minori ad acquisire quote di audience e di risorse pubblicitarie significative, soprattutto con riferimento al settore dell'offerta di trasmissioni televisive terrestri in chiaro. Per quanto riguarda l'evoluzione del mercato delle risorse ed in particolare della raccolta pubblicitaria negli anni 2000-2002, occorre evidenziare una fase di crisi del settore degli investimenti pubblicitari che ha avuto riflessi più significativi nei confronti dell'emittente pubblica RAI e la concessionaria Sipra, mentre l'emittente RTI e la concessionaria Publitalia '80 hanno mantenuto sostanzialmente costante la propria quota di mercato. Il dato maggiormente significativo è stato la crescita del tasso di penetrazione delle offerte televisive a pagamento in tecnica digitale il quale, sotto il profilo economico, ha generato un progressivo incremento della raccolta di abbonamenti da parte delle piattaforme satellitari (Telepiù e Stream). In proposito si rileva che, in presenza di una crescita del fatturato, sia pur inferiore alle aspettative anche a causa del fenomeno della pirateria, gli operatori del settore della televisione a pagamento non sono riusciti a coprire gli alti costi sostenuti per l'acquisto dei diritti ed a garantire ai propri azionisti un adeguato ritorno sugli investimenti. Ne è derivata una crisi economico-finanziaria delle due principali piattaforme che ha portato alla nascita del gestore unico Sky Italia e ad una significativa riduzione dei canali satellitari. Gli effetti sull'assetto del mercato della nascita di questo nuovo soggetto potranno essere valutati nell'immediato futuro, non appena il nuovo operatore avrà concluso la necessaria fase di avviamento. Un ulteriore elemento che potrà condizionare lo scenario evolutivo è lo sviluppo tecnologico del settore televisivo legato al digitale terrestre. Gli operatori di rete stanno attualmente avviando le prime sperimentazioni, grazie anche alla progressiva acquisizione di impianti e risorse finalizzate, ai sensi della legge n. 66 del 2001, alla diffusione sperimentale in tecnica digitale.

#### **Diffusione delle offerte televisive alternative all'analogico terrestre**

<b>Modalità di Trasmissione</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>
Satellite - analogico - chiaro	0,3	0,26	0,26	0,26
Satellite - digitale - pagamento	0,3	0,6	1,7	2,1
Cavo - pagamento	0,05	0,08	0,08	0,13
Total Utenti (milioni)	0,65	0,94	2,04	2,49

Inoltre, a causa del fenomeno della pirateria, al dato ufficiale di fine 2001 vanno aggiunti fino a 2 milioni di utenti.

g) Il procedimento di verifica della sussistenza di posizioni dominanti nel settore televisivo è stato avviato sulla base dei risultati dell'analisi sulla distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo per il triennio 1998-2000, concluso con la delibera n. 13/03/CONS. Come evidenziato nel precedente punto f), successivamente al periodo triennale oggetto di verifica, sono avvenuti mutamenti nel numero e nelle caratteristiche dei soggetti presenti sul mercato che potrebbero avere significativi impatti sulle dinamiche del mercato televisivo relativo alle trasmissioni via etere terrestre e codificate, comportando modifiche sulla distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo. L'Autorità ritiene necessario che le tendenze registrate nel mercato siano oggetto di una specifica analisi sulla distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo anche sulla base dei dati raccolti attraverso l'Informativa Economica di Sistema, ai sensi dell'art. 1, comma 28, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, con-

vertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 recante “*Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.A., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata*”, come successivamente integrata dalle delibere dell’Autorità n. 236/01/CONS, n. 129/02/CONS e n. 129/03/CONS. L’Autorità rileva, inoltre, come non sia possibile allo stato adottare i provvedimenti previsti dall’art. 2, comma 7 della Legge nei confronti di soggetti che hanno superato le soglie di cui al comma 8, in base a elementi istruttori risalenti al triennio 1998-2000 e che occorre ora aggiornare con riferimento al triennio in corso. Pertanto, considerate le tendenze evolutive dei mercati, ritiene necessario avviare, utilizzando in via prioritaria l’Informativa Economica di Sistema, un’analisi finalizzata alla rilevazione della distribuzione delle risorse economiche del settore televisivo negli anni 2001-2003, ai fini dell’accertamento per il periodo indicato dell’eventuale sussistenza di posizioni dominanti di cui all’art. 2 della legge n. 249/97. L’analisi, i cui risultati saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità, si conclude entro il 30 aprile 2004.

h) in merito allo stato del pluralismo, richiamato all’art. 2, comma 7 della Legge, nel corso dell’analisi svolta dall’Autorità sul triennio in esame non sono state riscontrate sostanziali variazioni rispetto all’analisi effettuata dalla Corte Costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 466 del 20 novembre 2002, con riferimento al settore delle televisioni nazionali in tecnica analogica. Tale analisi muove dalla constatazione che “*l’attuale sistema di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri con tecnica analogica mantiene immutata la caratteristica di ristrettezza delle frequenze e quindi di assai limitato numero delle reti realizzabili a copertura nazionale*”. Semmai, sostiene ancora la Corte sempre con riferimento alla tecnica analogica, la situazione delle frequenze disponibili per le televisioni in ambito nazionale si è ulteriormente ristretta rispetto a quella esaminata a suo tempo con la sentenza 420 del 1994.

In relazione al numero di emittenti (nazionali e locali) operanti sul territorio nazionale ed al numero di impianti disponibili si rileva che non è stata riscontrata una sostanziale modifica nel triennio in esame rispetto alla situazione rilevata nel corso della precedente istruttoria, mentre le risorse economiche, le quote di raccolta pubblicitaria e share degli ascolti rimangono notevolmente concentrate nelle mani dei soggetti notificati, creando una significativa barriera per lo sviluppo di eventuali concorrenti.

Per quanto riguarda l’emittenza televisiva in tecnica digitale si è rilevato nel periodo in esame un rapido incremento del numero dei canali ricevibili sul territorio nazionale ed un contestuale aumento dell’utenza delle offerte televisive a pagamento.

i) La modifica dell’attuale “*situazione di ristrettezza delle frequenze disponibili per la televisione in ambito nazionale con tecnica analogica*”, mediante la cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica terrestre - entro il 31 dicembre 2003 - di un canale della società RTI potrebbe comportare anche una riduzione dei proventi raccolti dall’emittente e dalla sua concessionaria di pubblicità Publitalia’80, in relazione al minor numero di utenti raggiungibili dalla televisione satellitare. La sentenza della Corte Costituzionale del 20 novembre 2002, n. 466, ha dichiarato “*l’illegitimità costituzionale dell’art. 3 comma 7 della legge 31 luglio 1997, n. 249, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi, irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 dello stesso art. 3, devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo.*” Inoltre, in applicazione della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 466/02, la concessionaria per il servizio pubblico RAI è tenuta ad applicare contestualmente le disposizioni previste dall’art. 3, comma 9 della legge n. 249/97 in merito alla trasfor-

mazione di una delle sue reti analogiche in emittente senza risorse pubblicitarie, che quindi potrebbe comportare una ulteriore variazione nel panorama delle risorse economiche del sistema televisivo fino al possibile rientro entro i limiti previsti dalla legge. Pertanto, nell'imminenza di una possibile modifica del mercato delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale, al cui sviluppo concorrenziale e pluralistico le previsioni dell'art. 2, comma 8 della legge n. 249/97 sono poste a tutela, l'Autorità ritiene che gli eventuali provvedimenti previsti dall'art. 2, comma 7 debbano essere adottati successivamente all'attuazione delle previsioni contenute nell'art. 3, comma 9 e dell'art. 3, comma 7 della legge n. 249/97.

## DELIBERA

### Art. 1

1. Le società RAI S.p.A., Publitalia '80 S.p.A. e RTI S.p.A., per il triennio 1998-2000, hanno superato i limiti di cui all'art. 2, comma 8 della legge n. 249/97;
2. di effettuare formale richiamo alle società RAI S.p.A., Publitalia '80 S.p.A. e RTI S.p.A. affinché non pongano in essere atti o comportamenti vietati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 249/97, riservandosi l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge n. 249/97 all'esito dell'analisi della distribuzione delle risorse economiche del settore televisivo negli anni 2001, 2002 e 2003 ed all'esito dell'attuazione delle previsioni degli articoli 3, comma 7 e 3, comma 9 della legge n. 249/97, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 466/02;
3. di avviare un'analisi finalizzata alla rilevazione della distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo negli anni 2001, 2002 e 2003, ai fini dell'accertamento, nel periodo indicato, dell'eventuale sussistenza di posizioni dominanti di cui all'art. 2 della legge n. 249/97, da concludersi entro il 30 aprile 2004;
4. la società Sipra S.p.A. per il triennio 1998-2000 non ha superato i limiti di cui all'art. 2, comma 8 della legge n. 249/97;
5. la società Mediaset S.p.A. non è soggetta, per il triennio 1998-2000, agli obblighi di cui all'art. 2 della legge n. 249/97;

Il presente provvedimento è notificato ai soggetti partecipanti al procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1 del regolamento approvato con delibera n. 26/99 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito web [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 27 giugno 2003

*Il Commissario relatore*  
VINCENZO MONACI

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Per attestazione di conformità a quanto deliberato*  
*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO

**DELIBERA N. 290/03/CONS****APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE  
LE AUTORIZZAZIONI AI TRASFERIMENTI DI PROPRIETÀ DI SOCIETÀ  
RADIOTELEVISIVE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 6, LETT. C), N. 13,  
DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249****L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione del Consiglio del 23 luglio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” ed in particolare gli artt. 1, comma 6, lett. c), n. 13, e 3, commi 2, 18, 19 e 21;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato” ed in particolare gli artt. 13, comma 1, e 17, comma 19;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”;

VISTO il d.P.R. 27 marzo 1992, n. 255, recante “Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”;

VISTO il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, recante “Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione”, ed in particolare l’art. 2;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante “Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della Rai S.p.A. nel settore dell’editoria e dello spettacolo, per l’emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata”, ed in particolare l’art.1, commi 13 e 14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” ed in particolare l’art. 2;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante “Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive”, ed in particolare l’art. 1, comma 7;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare gli artt. 46 e 47;

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ed in particolare l’art. 2 bis, comma 2;

VISTO il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

VISTA la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante “Approvazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 22 luglio 1998, n. 169;

VISTA la propria delibera n. 78/98 del 1 dicembre 1998, recante “Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 10 dicembre 1998, n. 288;

VISTA la propria delibera n. 26/99 del 23 marzo 1999, recante “Approvazione del regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 24 maggio 1999, n. 119;

VISTA la propria delibera n. 127/00/CONS del 1 marzo 2000, recante “Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi” e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 12 aprile 2000, n. 86;

VISTA la propria delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 30 giugno 2001, n. 150, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 289/01/CONS del 5 luglio 2001, recante “Disposizioni concernenti il rilascio di autorizzazioni via cavo ai sensi della legge n. 66 del 2001”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 16 agosto 2001, n. 189;

VISTA la propria delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, recante “Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284;

CONSIDERATO che nel procedimento autorizzatorio relativo ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, occorre verificare la sussistenza, ai sensi dell’articolo 3, comma 21, della medesima legge, delle condizioni e degli elementi di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge n. 249/97;

CONSIDERATO che, al fine di soddisfare le esigenze di certezza degli operatori del mercato, occorre disciplinare il procedimento di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, fissando il termine di conclusione del procedimento e semplificando i relativi adempimenti procedurali;

CONSIDERATO che il rilascio o la conferma della concessione e dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva su frequenze terrestri o via cavo e per la ripetizione dei programmi esteri o il subentro nella concessione da parte di nuovi soggetti, l’assenso alla prosecuzione dell’attività radiofonica, così come l’autorizzazione alle modificazioni tecniche e trasmissive della rete di radiodiffusione, sono di competenza del Ministero delle comunicazioni;

VISTE le risultanze emerse nel corso delle audizioni con le associazioni di categoria del settore radiotelevisivo e con la concessionaria pubblica radiotelevisiva;

UDITA la relazione del Commissario Prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell’art. 32, comma 1, del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

1. L’Autorità adotta, per la disciplina del procedimento autorizzatorio di cui all’art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il seguente regolamento.
2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma è riportato nell’allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.